



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ORISTANO

Ufficio Procedure Concorsuali

Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG 1/2018

Il Giudice Designato ha emesso la seguente

SENTENZA DI REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

Premesso che,

con ricorso depositato in data 20.10.208 il signor Arconte Antonino Stefano chiedeva di accedere alla procedura di composizione della crisi e, precisamente, al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

visto il ricorso della creditrice Cooperativa Turrimanna la quale ha chiesto la revoca dell'omologazione per l'inadempimento degli obblighi del piano originario;

rilevato che, come riportato dall'OCC, Marco Arconte ha rappresentato di non essere più in grado, per cause sopravvenute, di sostenere l'impegno preso nelle modalità originariamente fissate;

rilevato che il debitore ha chiesto quindi una modifica inerente alle modalità di soddisfazione dei creditori;

in particolare, il medesimo proponeva la vendita dell'immobile sito in Oristano, via Macomer n.28, di sua esclusiva proprietà al fine di ricavarne il *quantum* per soddisfare i creditori;

dato atto che all'udienza fissata per l'omologa del "nuovo" piano il debitore ribadiva l'impegno di modifica del piano, mettendo a disposizione della procedura, al fine di adempiere agli impegni economici assunti con il piano originario, il *quantum* ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Oristano, via Macomer n.28 primo piano distinto in catasto fabbricati del comune di Oristano foglio 22, particella 2671, subalterno 2, categoria a/3 consistenza 5 vani, superficie catastale mq 87, ricevuto dal ricorrente in eredità dalla madre Archina Mazzella deceduta in data 31.1.1991;

rilevato che il debitore sottolineava che l'immobile fosse attualmente occupato senza titolo dal fratello del ricorrente, Stefano Rodolfo Arconte nato 5.10.55;

il debitore prospettava quindi l'opzione di procedere con la vendita mediante procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di procedura civile, previa liberazione dell'immobile a cura dell'ivg.;

la vendita, con successiva soddisfazione dei creditori, sarebbe dovuta avvenire nel termine di otto mesi dall'omologa; il *quantum* ricavato sarebbe appunto stato messo a disposizione del piano al fine di adempiere all'impegno originario;

rilevato che, in sede di omologa della modifica del piano originario nessun creditore presentava osservazioni alla proposta di modifica attuativa del piano al di fuori dell'istante per la revoca il quale eccepiva come la vendita della casa, occupata senza titolo da parte

del fratello, fosse difficoltosa in quanto il predetto sarebbe invalido;

osservato che, con la memoria dell'8.4.24, relativamente alla proposta di vendere l'immobile in Oristano, via Macomer n.28 (piano primo e mansarda), il ricorrente per la revoca si rimetteva al Giudice, osservando che a tal fine sarebbe stato necessario un ordine di liberazione e/o che l'Arconte si impegnasse a rendere libero da persone e da cose il medesimo entro un congruo termine al fine di facilitare la vendita con le modalità stabilite dal Giudice;

ritenuto verosimile che l'impossibilità di adempiere al piano nelle modalità originariamente stabilite fosse stata causata, fra l'altro, anche da fattori esterni indipendenti dalla volontà del debitore e rilevato che la modifica del piano avrebbe riguardato unicamente il *quomodo*, rimanendo invece invariate le somme dovute ai creditori al netto delle rate già ricevute;

rilevato che il Giudice riteneva la proposta di modifica accoglibile, essendo stato preso l'impegno di proporre la vendita dell'immobile sito in Oristano, via Macomer n.28, di sua esclusiva proprietà, in alternativa a quello sito in Cabras oggetto della procedura esecutiva n.59/2014 ora sospesa del quale è proprietario per la quota di 1/2;

osservato che il debitore, mediante la proposta di modifica, garantiva indirettamente (a suo rischio) che la vendita dell'immobile (del quale non si conosce il valore) fosse idonea a procurare la provvista necessaria all'adempimento del piano;

osservato che il Giudice omologava quindi il Piano del Consumatore così come modificato disponendo, nel dettaglio, che,

entro il termine di otto mesi dalla comunicazione del provvedimento di omologa, avvenisse la soddisfazione di tutti i creditori, nelle percentuali originariamente fissate, mediante il versamento ai medesimi del *quantum* ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Oristano, via Macomer n.28 primo piano distinto in catasto fabbricati del comune di Oristano foglio 22, particella 2671, subalterno 2, categoria a/3 consistenza 5 vani, superficie catastale mq 87, ricevuto dal ricorrente in eredità dalla madre Archina Mazzella deceduta in data 31.1.1991; che il gestore procedesse alla vendita del bene mediante procedure competitive, precedute da stime e dalla pubblicità sul PVP, anche avvalendosi di soggetti specializzati, nonché mediante ulteriori modalità pubblicitarie scelte in sinergia tra gestore e debitore; che, dalla data di omologazione del Piano del Consumatore così come modificato, non potessero essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

rilevato che, a seguito dell'omologa del piano così come modificato, il creditore TURRIMANNA - Soc. Coop. Edilizia a.r.l. - in liquidazione - chiedeva nuovamente la revoca della "nuova" omologazione sostenendo che successivamente all'omologa non fosse stata svolta nessuna attività propedeutica alla vendita del predetto immobile;

rilevato che, in data 19.5.25, l'Avv. Milena Figus, in qualità di Advisor del Sig. Antonino Stefano Arconte, esaminata l'istanza

depositata nell'interesse della creditrice Cooperativa Turrimanna osservava che:

"in ossequio a quanto disposto dal Giudice col quale concedeva il termine di otto mesi per la vendita, a cura del debitore, dell'immobile sito in Oristano, Via Macomer 28, di proprietà esclusiva del Sig. Antonino Arconte, quest'ultimo si prodigava a far stimare l'immobile da parte dell'Agenzia immobiliare Gabetti in Oristano (agli atti) che valutava l'immobile in euro 220.000,00. Nel contempo il sottoscritto avvocato provvedeva ad inviare, a mezzo di raccomandata a/r ordinaria ed anche on line, formale diffida di rilascio dell'immobile al sig. Stefano Rodolfo Arconte, fratello del debitore, ed alla moglie sig.ra Angela Ghisu, con contestuale proposta di acquisto del medesimo immobile al sig. Arconte Rodolfo. La Sig.ra Ghisu, tramite il proprio legale, fissava convocazione nanti l'Organismo di Mediazione per l'udienza del 07.01.2025 (doc. 2) asserendo di aver usucapito il suddetto immobile per averlo posseduto in modo pacifico, ininterrotto, pubblico e continuo per oltre 20 anni o, quanto meno, dal mese di marzo 1998 data della separazione dal marito Arconte Stefano Rodolfo. In sede di mediazione veniva redatto verbale negativo, non sussistendo alcuna intenzione di aderire alla stessa da parte dell'attuale sovraindebitato. In data 14.01.2025 il sig. Arconte Antonino presentava formale querela (agli atti), presso la Stazione dei Carabinieri di Cabras, nei confronti del fratello Rodolfo e della cognata Angela Ghisu, avente ad oggetto la denuncia di occupazione arbitraria ex art. 634 bis c.p. del suddetto immobile da parte dei medesimi. In data 12.02.2025 veniva notificato al sig. Arconte Antonino Atto di citazione (doc. 3) da parte della sig.ra Ghisu Angela al fine di sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a suo favore dell'immobile di Via Macomer 28, con udienza fissata per il giorno 01.07.2025 nanti il Tribunale di Oristano, per il quale il sottoscritto avvocato ha già depositato Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale di

rilascio immobile (doc. 4). In data 27.03.2025, a seguito del deposito di un documento allegato all'atto di citazione, l'Arconte integrava la predetta querela con la querela di falso.

La comparsa è supportata da documentazione idonea a dimostrare la totale infondatezza della domanda attorea e la non veridicità della stessa anche in ordine all'asserita separazione tra i coniugi Ghisu-Arconte e l'allontanamento di quest'ultimo dalla residenza coniugale, in realtà mai avvenuto.

In ordine ai fatti sopra riportati, a causa dei quali non si è potuto procedere alla vendita dell'immobile come disposto dalla S.V., i sottoscritti Avvocati Milena Figus e Daniela Muru, rispettivamente advisor e gestore OCC, avendo monitorato tutta la fase immediatamente successiva all'emissione dell'ordinanza 30.07.2024 e fino alla data odierna, evidenziano la mancanza totale di colpevolezza da parte dell'attuale debitore Antonino Arconte del quale invece possono attestare l'attivazione immediata delle operazioni finalizzate alla vendita dell'immobile. Operazioni bloccate dall'ennesimo tentativo di truffa perpetrato nei suoi confronti dal fratello Rodolfo e dalla cognata Angela Ghisu. Per quanto sopra, i sottoscritti chiedono la concessione di un congruo termine che consenta la definizione della causa di usucapione, sussistendo tutti i presupposti per il suo accoglimento, con conseguente rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza 30.07.2024 proposta dalla Cooperativa Turrimanna. Si evidenzia che la ripresa dell'esecuzione immobiliare n.59/2014, attualmente sospesa, comporterebbe delle spese gravose ed ulteriori senza vantaggi concreti per il creditore, anche perché il 50% del ricavato andrebbe alla comproprietaria, coniuge del debitore, e priverebbe gli stessi dell'abitazione coniugale. Alla luce di quanto sopra esposto si ripropone,

per la definizione della procedura, il versamento di un importo a saldo e stralcio pari a euro 10.000,00, da pagarsi entro il termine di trenta giorni dall'accettazione, e di ulteriori euro 5.000,00 nei successivi tre mesi. In alternativa e al fine di mostrare la volontà del sig. Antonino Arconte di voler adempiere e soddisfare le pretese dei creditori, si insiste sulla richiesta di concessione di un congruo termine che consenta la definizione della causa di usucapione e l'impegno da parte del debitore di versare, entro 30 giorni dall'accettazione, l'importo di euro 10.000,00 che verranno poi integrati col ricavato della vendita dell'immobile di via Macomer 28 a totale soddisfazione dei creditori."

Ciò premesso, il Giudice Designato,

considerato che il Sig. Antonino Stefano Arconte non ha quindi adempiuto agli impegni derivanti dal piano così come da ultimo modificato;

ritenute non ostative alla revoca del piano le giustificazioni addotte dall'OCC e dal ricorrente, essendo (o dovendo comunque essere) i medesimi, già al momento della proposta di modifica, al corrente della peculiare situazione di occupazione dell'immobile per il quale era prevista la vendita;

la domanda di usucapione degli occupanti e la causa incardinata, eventi che hanno di fatto impedito la prosecuzione delle operazioni propedeutiche al rispetto dell'omologa, non rappresentano, quindi, eventi eccentrici ed imprevedibili, bensì elementi aleatori, assunti dal ricorrente a proprio rischio, la cui verifica non può certo pregiudicare l'affidamento dei creditori nel rispetto del piano,

PQM

1/2018

revoca

il provvedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
del consumatore del 30.7.24

ordina

che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata a
cura del Gestore ai creditori e venga pubblicata entro quarantotto
ore sul sito del Tribunale di Oristano.

Oristano, 12.9.25

Il Giudice Designato

Andrea Bonetti

Depositato oggi

16.09.2025



Il Direttore

Sara Caterina Ghiani

farac-plutano